



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- IANNARONE GENNARO Presidente
- DE ANGELIS ALFONSO Relatore
- LAINO AURELIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1460/11
spedito il 03/02/2011

- avverso la sentenza n. 71/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

SUD ITALIA COLORI SRL
VIA S. MICHELE, 1 83036 MIRABELLA ECLANO AV

difeso da:

CIASULLO GIUSEPPINA
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE0L00015 IVA + IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE0L00015 IRES 2004

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1460/11

UDIENZA DEL

13/06/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

196/2/13

PRONUNCIATA IL:

13/06/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/07/13

Il Segretario

OT Cappianno

Commissione Tributaria Regionale della Campania
E COPIA USO STUDIO
Si rilascia su richiesta di PARTE
per uso STUDIO in data 9/8/13
OTT

Con ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino - impugna la sentenza n. 7/01/10 con la quale la CTP di Avellino accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, proposto dalla società SUD ITALIA COLORI srl, in persona del legale rappresentante, difesa dal rag. Giuseppina Ciasullo, avverso l'avviso di accertamento n. RE0L00015 per IVA-IRES-IRAP anno 2004.

Deduce che la sentenza si appalesa completamente immotivata, o meglio con una motivazione solo apparente, atteso che non vengono precisate quali sono le condizioni descritte dal ricorrente che hanno comportato l'accoglimento del ricorso.

Inoltre, rileva che i primi giudici hanno ritenuto che tra le parti non vi fosse stato alcun contraddittorio, laddove agli atti risulta che vi è stato regolare invito con due successivi verbali, mai sconfessati dal contribuente. Dal confronto sono stati ricavati notizie utili per adeguare gli standard alla concreta realtà economica del contribuente, rilevando i dati contabili dal Libro Giornale della società, da cui risultava che nell'anno 2004 i due soci hanno effettuati apporti finanziari per complessivi € 63.500,00, dichiarando l'uno Guarino Nicola un reddito di € 2.465,00 (terreni e fabbricati) e l'altro Tutolo Immacolata un reddito pari a zero.

Da quanto affermato, il deliberato di primo grado appare erroneo ed illegittimo e privo dei requisiti di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 546/92. Chiede la riforma della sentenza con conferma dell'atto impositivo e con vittoria delle spese di giudizio.

La società SUD ITALIA COLORI srl presenta le controdeduzioni ed **appello incidentale** per le spese di giudizio di primo grado che sono state compensate laddove, invece, con il presente atto chiede la condanna delle spese ammontanti ad € 10.000,00.

In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici del gravame. Rileva che con sentenza n. 26635/2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le risultanze derivanti dagli studi di settore costituiscono presunzioni semplici ed hanno bisogno di ulteriori elementi per confermare i dati da essi derivanti. Con la medesima sentenza è stato stabilito il principio del contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento. Evidenzia la violazione del comma 2 dell'art. 42 del DPR n. 600/73 in quanto l'accertamento è privo della motivazione richiesta. L'accertamento basato solo ed esclusivamente sullo studio di settore SM11B non può avere alcuna legittimità in quanto costituisce un catalogo di presunzioni semplici, privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Cita una numerosa giurisprudenza di merito di Commissioni tributarie Regionali e Provinciali, per concludere che il metodo di accertamento ed in particolare la percentuale di ricarico inferiore a quella media del settore non costituisce presunzione ex art. 2729 c. c. e che in presenza di contabilità regolare non è consentito all'Ufficio rettificare la dichiarazione o l'accertamento induttivo del volume di affari se non in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Chiede il rigetto dell'appello con conferma della decisione impugnata e condannare l'Ufficio al pagamento della somma di € 10.000,00.

OSSERVA

Questo collegio che non possa trovare accoglimento il gravame proposto dall'Ufficio per mancanza di motivi specifici e deduzioni che non abbiano già trovato riscontro nella decisione di primo grado. Le censure dell'appellante, invero, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza impugnata ed a confutazione della motivazione, laddove i primi Giudici hanno espresso il loro convincimento sulla valutazione degli atti e documenti versati in giudizio e condiviso da questo collegio.

Pertanto, in armonia con il principio di "specificità", comune al diritto processuale civile, non è possibile individuare quali siano gli errori del Giudice a quo nell'accertamento dei fatti e nella soluzione della questione di diritto (ex plurimis Cass. SS.UU. n. 16/2000).

Comunque, in questo grado di giudizio, l'appellante, oltre a non introdurre alcun profilo nuovo e diverso d'indagine giuridicamente apprezzabile, non pone affatto in discussione la motivazione adottata dai primi giudici per la soluzione della controversia, limitandosi ad argomentazioni generiche ed assolutamente inconsistenti

In merito all'appello incidentale per le spese di giudizio occorre fare brevi considerazioni al riguardo atteso che i primi giudici hanno inteso compensarle con una motivazione concisa.

L'art. 15 del D.Lgs n. 546/92 al comma 1 stabilisce che " la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La Commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice civile".

La parte soccombente, tenuta a rimborsare le spese di giudizio, deve essere individuata con quella che, nel darvi inizio o nel resistervi, sia ricorsa a comportamenti o ad argomenti non rispondenti al diritto, originando o prolungando il processo. Il fatto obiettivo della soccombenza determina: da un lato il vincitore deve ottenere il suo diritto possibilmente integro e non diminuito delle spese di causa; dall'altro colui che rimane soccombente dimostra con ciò di aver senza ragione causato una lite: o per aver proposto una domanda infondata: o per avere invece resistito ad una domanda che invece era fondata.

Nel caso di specie l'ufficio poteva procedere ad una revisione della dichiarazione, come è avvenuto ed ha invitato il contribuente a giustificare il suo operato, per cui non avendo ritenuto soddisfacente le argomentazioni del contribuente ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento.

In considerazione della natura della vertenza oggetto di interpretazione divergente vengono rigettati gli appelli (principale dell'Ufficio ed incidentale del contribuente) e vengono compensate le spese di questo grado di giudizio giudizio.

P. Q. M.

Rigetta gli appelli (principale ed incidentale) e compensa le spese.

Salerno, 13/06/2013

Il Giudice estensore

Il Presidente

Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

In data 18/07/13
Il Segretario